



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

III SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dr.ssa Loredana Ferrara, nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritta al n. 6/17 ad istanza di G \_\_\_\_\_, nata a

letti gli atti e i documenti del procedimento;

letta, in particolare, la proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7-8 e 9 della l. n. 3/12 per la composizione della crisi da sovraindebitamento formulata e la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi;

OSSERVA

Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento in cui è incorsa, G \_\_\_\_\_ ha proposto un piano del consumatore ai sensi degli artt. 7-8 e 9 della legge n. 3/12.

L'accesso al piano del consumatore, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, è sottoposto, per la rilevanza dell'effetto esdebitatorio che produce (e in assenza di interlocuzione alcuna con il ceto creditorio, i cui interessi sono senz'altro sacrificati) ad un severo sindacato di meritevolezza demandato al Giudice.

Orbene, nel valutare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del piano nel caso *de quo vertitur*, questo Giudice non può che svolgere alcune considerazioni relativi alla meritevolezza dell'istante, sotto il profilo delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, nonché delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte.

Al riguardo, nel piano proposto si deduce unicamente che *"la sig.ra Geirola, vedova, ha onorato gli impegni presi dal deceduto marito, ed ha sopportato passività accumulate per causa di malattia"*.

Il passivo, per complessivi € 86.214,82, è rappresentato per € 80.629,07 dalla debitoria maturata nei confronti di società finanziarie per l'erogazione di crediti contratti dal 2005 in poi, come si evince dalla documentazione agli atti.

Ora, il Giudice, per espressa previsione normativa, deve escludere *“che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”*.

Al fine di escludere la colposità nell'indebitamento è necessario verificare che la debitrice abbia contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della famiglia e, quindi, nella prospettiva di poterle adempiere.

Al riguardo ritiene questo Giudice che la debitoria si configura di certo eccessiva rispetto alle risorse personali: infatti i debiti sono stati contratti a partire dal 2005 quando l'istante poteva contare, quale unica fonte reddituale, a seguito del decesso del marito, su una pensione di reversibilità pari a poco più di € 1.000,00 mensili.

Il consumatore, dunque, al momento dell'assunzione delle obbligazioni poteva ragionevolmente valutare l'incapacità di poterle adempiere. Anche l'OCC nella sua relazione esprime dubbi, al fine dell'omologazione del piano del consumatore, circa la meritevolezza del debitore *“sotto il profilo della oggettiva onorabilità dei debiti al momento della loro assunzione; infatti il debito assunto dalla debitrice assorbe oltre l'85% delle entrate mensili cosa che non si può non ascrivere per lo meno ad una condotta imprudente”*.

Inoltre non risultano affatto provate le cause che hanno determinato il ricorso al credito, ovvero le necessità che hanno provocato il sovraindebitamento, anch'esse rilevanti sotto il profilo del giudizio di meritevolezza.

Ancora nel piano si legge che il piano del consumatore è proposto *“al fine di ripianare i debiti contratti e conservare l'unico immobile di proprietà che rappresenta la dimora del debitore, nonché l'unica e prima casa ove se ed il proprio nucleo familiare vivono”*.

L'OCC nella sua relazione ex art 9, comma 3 bis, della l. n. 3/12, esprimendo un giudizio *“sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria”*, richiesto dalla suddetta norma, lett. e) ultima parte, ha di certo escluso la convenienza del piano proposto, considerato che la vendita dell'immobile di proprietà dell'istante consentirebbe la soddisfazione dell'intera debitoria.

Alla luce delle suesposte considerazioni, questo Giudice, ritenuti non sussistenti i presupposti previsti dalla legge per il piano del consumatore, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia sotto il profilo del giudi-

zio di meritevolezza che di convenienza;

PQM


Dichiara inammissibile la proposta.

Si comunichi.

Così deciso il 14.2.2017

Il Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara



depositedo in Cancelleria

Oggi

da

Il Cancelliere

ASSISTENTE CANCELLIERE  
ANNO 2017

IL CASO.it